Conto corrente con la Posta — Anno 77° — Numero 144

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 23 giugno 1936 - ANNO XIV — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1936

LEGGE 25 maggio 1936-XIV, n. 1112.
Conversione in legge del R. decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 267, concernente il rimborso parziale della tassa di vendita corrisposta sui carburanti consumati per viaggi con torpedone dall'estero in Italia. Pag. 2017

LEGGE 25 maggio 1936-XIV, n. 1113.
Conversione in legge del R. decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 248, che accorda la importazione in franchigia fino al 30 giugno 1936 di quintali 100.000 di frumento destinato alla alimentazione del pollame. Pag. 2018

LEGGE 25 maggio 1936-XIV, n. 1114.
Conversione in legge del R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 372, relativo alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere di creazione e sistemazione di un centro industriale cinematografico in Roma . . Pag. 2018

LEGGE 25 maggio 1936-XIV, n 1115.
Conversione in legge del R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 380, recante storno di fondi sul mutuo di L. 270.000.000 per completamento di opere straordinarie in Palermo . . . . Pag. 2018

LEGGE 28 maggio 1936-XIV, n. 1116.
Conversione in legge del R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 189, riguardante il riordinamento dei personali civili della Regia marina. Pag. 2018

LEGGE 28 maggio 1936-XIV, n. 1117.
Conversione in legge del R. decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 87, concernente autorizzazione al Ministro per le finanze a stipulare il contratto di vendita della parte demaniale del Palazzo del Gesù in Roma al Collegio San Francesco Saverio per le Missioni estere . . . . . Pag. 2018

REGIO DECRETO-LEGGE 8 giugno 1936-XIV, n. 1118.
Partecipazione dello Stato al capitale dell'Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili « A.N.I.C. » . . . . Pag 2018

REGIO DECRETO-LEGGE 27 aprile 1936-XIV, n. 1119.
Istituzione della leva aeronautica . . . . Pag. 2019

REGIO DECRETO-LEGGE 8 giugno 1936-XIV, n. 1120.
Riordinamento dei ruoli organici del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato e disposizioni per il funzionamento dei servizi di ragioneria in Colonia. . . . . Pag. 2019

REGIO DECRETO 4 giugno 1936-XIV, n. 1121.
Norme di attuazione del R. decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 113, recante provvedimenti finanziari a favore dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani e dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i cancellieri e segretari giudiziari . . Pag. 2020

REGIO DECRETO 11 maggio 1936-XIV, n. 1122.
Aggregazione dei comuni di Mocchie e di Frassinere a quello di Condove (Torino) . . . . Pag. 2021

REGIO DECRETO 7 maggio 1936-XIV, n. 1123.
Rettifica di confine fra i comuni di Cusano Milanino e di Cormano, in provincia di Milano . . . . Pag. 2021

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 13 giugno 1936-XIV.
Revoca del decreto Ministeriale 7 dicembre 1935 relativo alla inflizione di una pena pecuniaria al liquidatore della Cassa rurale di Maida (Catanzaro) . . . . Pag. 2022

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 13 giugno 1936-XIV.
Scioglimento degli organi amministrativi della Banca popolare cosentina di Cosenza . . . . Pag. 2022

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 13 giugno 1936-XIV.
Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale di Castelnuovo Fogliani (Piacenza) . . . . Pag 2022

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1936-XIV.
Nuovo ordinamento del « Centro radioelettrico di Coltano » . Pag. 2022

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:

Rettifiche d'intestazione . . . . Pag 2023

Diffide per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico. Pag. 2024

Ministero delle corporazioni:

Annullamento di marchi di identificazione per metalli preziosi. Pag. 2024

Avviso di rettifica . . . . Pag. 2024

CONCORSI

Ministero dell'interno: Graduatoria del concorso al posto di segretario generale del comune di Alessandria . . . . . . Pag. 2024

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 maggio 1936-XIV, n. 1112.
Conversione in legge del R. decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 267, concernente il rimborso parziale della tassa di vendita corrisposta sui carburanti consumati per viaggi con torpedone dall'estero in Italia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 267, concernente il rimborso parziale della tassa di vendita corrisposta sui carburanti consumati per viaggi con torpedone dall'estero in Italia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 25 maggio 1936-XIV, n. 1113.

Conversione in legge del R. decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 248, che accorda la importazione in franchigia fino al 30 giugno 1936 di quintali 100.000 di frumento destinato alla alimentazione del pollame.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 248, che accorda la importazione in franchigia fino al 30 giugno 1936, di quintali 100.000 di frumento destinato all'alimentazione del pollame.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 25 maggio 1936-XIV, n. 1114.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 372, relativo alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere di creazione e sistemazione di un centro industriale cinematografico in Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 372, relativo alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere di creazione e sistemazione di un centro industriale cinematografico in Roma.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — SOLMI — DI REVEL — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 25 maggio 1936-XIV, n. 1115.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 380, recante storno di fondi sul mutuo di L. 270.000.000 per completamento di opere straordinarie in Palermo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 380, concernente storno di fondi sul mutuo di L. 270.000.000 concesso alla città di Palermo, per opere straordinarie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 28 maggio 1936-XIV, n. 1116.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 189, riguardante il riordinamento dei personali civili della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 189, riguardante il riordinamento dei personali civili della Regia marina.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 28 maggio 1936-XIV, n. 1117.

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 87, concernente autorizzazione al Ministro per le finanze a stipulare il contratto di vendita della parte demaniale del Palazzo del Gesù in Roma al Collegio San Francesco Saverio per le Missioni estere.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 87, concernente autorizzazione al Ministro per le finanze a stipulare il contratto di vendita della parte demaniale del Palazzo del Gesù in Roma al Collegio San Francesco Saverio per le Missioni estere.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 giugno 1936-XIV, n. 1118.

Partecipazione dello Stato al capitale dell'Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili « A.N.I.C. ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 11 maggio 1936, n. 959, che accorda agevolazioni alle imprese che addivengono all'esercizio ed alla esecuzione di impianti per il trattamento per idrogenazione degli oli minerali grezzi e di combustibili in genere per produzione di carburanti sintetici;

Visto il R. decreto-legge 9 dicembre 1935, n. 2200, con cui fu autorizzato l'impianto nel Regno da parte dell'Azienda Italiana Petroli Albania « A.I.P.A. », istituita presso il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle ferrovie dello Stato) di uno stabilimento per la lavorazione dell'olio grezzo;

Ritenuto che essendo stata costituita la Società Anonima Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili, il compito di provvedere all'impianto di detto stabilimento deve essere assunto dalla Società stessa, nella quale l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per conto della summenzionata Azienda Italiana Petroli Albania « A.I.P.A. » e l'Azienda Generale Italiana Petroli « A.G.I.P. » partecipano complessivamente per la quota del 50 % (cinquanta per cento) dell'intero capitale azionario;

Riconosciuta pertanto la necessità urgente ed assoluta di provvedere i mezzi finanziari occorrenti per la partecipazione, sia delle Ferrovie dello Stato, che dell'Azienda Generale Italiana Petroli, al capitale azionario della nuova società anonima anzidetta;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per le corporazioni, di concerto coi Ministri per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il R. decreto-legge 9 dicembre 1935, n. 2200, è revocato.

Art. 2. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per conto dell'Azienda Italiana Petroli Albania « A.I.P.A. », è autorizzata a partecipare fino alla concorrenza di cento milioni all'aumento del capitale azionario della Società Anonima « Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili », costituita con sede legale a Roma, con atto del notaio Guasti, rogito 17 febbraio 1936, n. 33312 di rep., col capitale iniziale di L. 500.000.

Art. 3. — L'Amministrazione dello Stato è autorizzata a partecipare all'aumento di capitale dell'Azienda Generale Italiana Petroli, fino alla concorrenza della somma di L. 100.000.000, onde consentire a quest'ultima di partecipare all'aumento di capitale dell'Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili.

Art. 4. — Le somme necessarie per formare le quote di capitale di cui ai precedenti articoli 2 e 3 rispettivamente delle Ferrovie dello Stato per conto dell'« A.I.P.A. » e dell'Azienda Generale Italiana Petroli, saranno da inscrivere nel bilancio del Ministero delle finanze e saranno somministrate fino alla concorrenza di L. 200.000.000 nell'esercizio 1936-37.

Art. 5. — Il Ministro per le finanze è autorizzato a disporre con suo decreto le variazioni di bilancio occorrenti per la esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 374, foglio 150. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 aprile 1936-XIV, n. **1119.**

Istituzione della leva aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1332;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con R. decreto-legge 28 luglio 1932, n. 1365;

Visto il R. decreto-legge 24 febbraio 1927, n. 391, concernente le norme relative al reclutamento e trattamento dei sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità e l'urgenza di istituire la leva aeronautica come reclutamento autonomo e non più dipendente da quelli del Regio esercito e della Regia marina;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, per la guerra e per la marina, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È istituita la leva aeronautica allo scopo di fornire alla Regia aeronautica gli uomini particolarmente adatti al servizio aeronautico, prelevandoli dalla massa dei cittadini soggetti all'obbligo di leva.

Art. 2. — Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme necessarie al reclutamento nella Regia aeronautica dei militari di leva, nonchè alla organizzazione ed al funzionamento del relativo servizio.

Art. 3. — Fino a quando non entreranno in vigore le norme di cui all'articolo precedente, rimangono ferme le vigenti disposizioni in merito al reclutamento dei militari di leva da incorporare nella Regia aeronautica.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 374, foglio 127. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 giugno 1936-XIV, n. **1120.**

Riordinamento dei ruoli organici del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato e disposizioni per il funzionamento dei servizi di ragioneria in Colonia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 21 marzo 1930, n. 219, di approvazione dei ruoli del personali finanziari;

Visto l'art. 56 del R. decreto 3 dicembre 1934, n. 2012, convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 675, sull'ordinamento organico per la Libia;

Visto l'art. 6 della legge 13 giugno 1935, n. 1220, relativa agli Ispettorati provinciali agrari;

Visto il R. decreto 24 giugno 1935, n. 1009, istitutivo del Ministero della stampa e della propaganda;

Visto il R. decreto-legge 9 maggio 1936, n. 754, convertito nella legge 18 maggio 1936, n. 867;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta e l'urgenza di modificare i ruoli del personale delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle Intendenze di finanza, in dipendenza delle accresciute necessità dei relativi servizi, specie nelle Colonie;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Alle tabelle del personale della carriera di concetto e della carriera d'ordine delle ragionerie centrali ed a quelle del personale della carriera di ragioneria e degli ufficiali di ragioneria delle Intendenze di finanza, annesse al R. decreto 21 marzo 1930, n. 219, sono rispettivamente sostituite le tabelle *A*, *B*, *C* e *D*, annesse al presente decreto, viste, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

Art. 2. — Ai servizi di ragioneria nelle Colonie si provvede esclusivamente mediante personale di cui alle annesse tabelle *A*, *B*, *C* e *D*, nel limite complessivo di 300 unità, così distribuite:

Gruppo *A*: n. 2 di grado quinto o sesto (non più di uno per la Libia e non più di uno per l'Africa Orientale italiana);

n. 6 posti di grado sesto (per l'Africa Orientale italiana);

n. 42 posti cumulativi dei gradi settimo ed ottavo.

Gruppo *A* o *B*: n. 100 posti complessivi dei gradi dal nono all'undecimo.

Gruppo *C*: n. 80 posti complessivi dei gradi dal nono all'undecimo;

n. 70 posti complessivi dei gradi dodicesimo e tredicesimo.

Art. 3. — Il Consiglio d'amministrazione per il personale dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato è competente anche per il personale dei ruoli delle Ragionerie delle Intendenze di finanza.

A modificazione dell'art. 23 del R. decreto 25 marzo 1923, n. 599 e dell'art. 54 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, il predetto Consiglio è presieduto dal Ministro per le finanze o dal Sottosegretario di Stato, ed è composto:

a) del Ragioniere generale dello Stato, o, in sua sostituzione, di un ispettore generale;

b) di quattro funzionari di grado quinto della carriera di concetto della Ragioneria generale dello Stato, designati di anno in anno con decreto del Ministro per le finanze;

c) del capo della divisione del personale presso la Ragioneria generale dello Stato o di chi ne fa le veci.

Nei modi stabiliti alla lettera *b*) sono designati due funzionari di grado quinto della carriera ivi indicata quali membri supplenti.

La Commissione di disciplina per il personale dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato ha competenza anche per il personale delle Ragionerie delle intendenze di finanza.

Art. 4. — Il Ministro per le finanze può disporre che le prove scritte degli esami per assunzione nei ruoli di cui alle annesse tabelle *A*, *B*, *C* e *D*, abbiano luogo, per i candidati residenti nelle Colonie italiane, presso i Governi delle stesse; in tal caso si seguono le norme degli articoli 34 e 35 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960. La diramazione dei temi, per detti candidati, può essere fatta per telegrafo.

Art. 5. — Nella prima attuazione del presente decreto uno dei posti di ispettore generale nel ruolo della carriera di concetto della Ragioneria generale dello Stato può essere conferito, nei modi previsti dall'art. 24, del R. decreto 25 marzo 1923, n. 599, anche a persona estranea alle Amministrazioni dello Stato oppure appartenente ad altri ruoli di gruppo *A* delle Amministrazioni medesime.

Art. 6. — Fino a quando non sarà provveduto alle nuove assegnazioni di personale dei ruoli di cui alle annesse tabelle *A*, *B*, *C* e *D*, ai sensi del precedente art. 2, verrà o resterà adibito alle Ragionerie coloniali anche personale contemplato dal R. decreto 12 settembre 1935, n. 1816, senza eccedere complessivamente il limite numerico stabilito dallo stesso art. 2.

Art. 7. — Con decreti del Ministro per le finanze saranno disposte le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 8. — Il presente decreto ha vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 374, foglio 149. — MANCINI

TABELLA *A*.

Carriera di concetto della Ragioneria generale dello Stato.

(*Gruppo* A).

Grado	Denominazione	Numero dei posti
4°	Ragioniere generale dello Stato	1
5°	Ispettori generali (*a*)	3
	Direttori capi di Ragioneria di 1ª classe	16
		19
6°	Direttori capi di Ragioneria di 2ª classe; Direttori capi di divisione; Ispettori superiori	80
7°	Capi sezione ed ispettori	120
8°	Consiglieri e vice ispettori	130
9°	Primi segretari	200
10°	Segretari; 11° Vice segretari	220
		770 (*b*)

(*a*) Ai sensi dell'art. 22 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, si intendono gerarchicamente superiori agli altri funzionari di pari grado dello stesso ruolo.

(*b*) Compreso il personale previsto dall'art. 2 per le ragionerie dei Governi coloniali.

TABELLA *B*.

Carriera d'ordine della Ragioneria generale dello Stato.

(*Gruppo* C).

Grado	Denominazione	Numero dei posti
9°	Archivisti capi	24
10°	Primi archivisti	72
11°	Archivisti	120
12°	Applicati	216
13°	Alunni d'ordine	48
		480 (*a*)

(*a*) Compreso il personale previsto dall'art. 2 per le ragionerie dei Governi coloniali.

TABELLA *C*.

Carriera di ragioneria delle Intendenze di finanza.

(*Gruppo* B).

Grado	Denominazione	Numero dei posti
6°	Ispettori superiori	6
7°	Direttori di ragioneria	71
8°	Ragionieri capi	86
9°	Primi ragionieri	153
10°	Ragionieri; 11° Vice ragionieri	167
		483 (*a*)

(*a*) Di cui 97 dei vari gradi inferiori al sesto possono essere adibiti ai servizi della Ragioneria generale dello Stato, a quelli contabili della Milizia Nazionale Forestale, nonchè a quelli delle ragionerie dei Governi coloniali.

TABELLA *D*.

Ufficiali di ragioneria delle Intendenze di finanza.

(*Gruppo* C).

Grado	Denominazione	Numero dei posti
9°	Ufficiali capi	21
10°	Ufficiali principali	63
11°	Primi ufficiali	105
12°	Ufficiali	189
13°	Alunni	42
		420 (*a*)

(*a*) Compreso il personale previsto dall'art. 2 per le ragionerie dei Governi coloniali.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

REGIO DECRETO 4 giugno 1936-XIV, n. 1121.

Norme di attuazione del R. decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 113, recante provvedimenti finanziari a favore dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani e dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i cancellieri e segretari giudiziari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 113;
Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Sono effettuati al netto della ritenuta del 3 per cento istituita dall'art. 1 del R. decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 113, i pagamenti disposti a favore dei magistrati e dei cancellieri e segretari giudiziari con mandati diretti emessi dal Ministero di grazia e giustizia per i titoli seguenti:

a) per indennità di missione;
b) per premi di operosità e di rendimento, compresi i compensi liquidati in base all'art. 5 della legge 10 luglio 1930, n. 995, e art. 31 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1595;
c) per partecipazioni a Commissioni o Consigli di studio, di esami, di concorsi o di scrutinio;
d) per ispezioni alle cancellerie.

Alla fine di ogni trimestre l'importo delle ritenute è versato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero di grazia e giustizia a favore dei due Istituti interessati sui rispettivi conti correnti postali n. 1/4268 e n. 1/3935.

Art. 2. — Gli ordinativi di pagamento emessi dalle autorità giudiziarie per indennità di trasferta a favore dei funzionari indicati nel precedente articolo sono compilati al netto della ritenuta del 3 per

cento, della quale è presa annotazione su distinta colonna del modello 12 dell'ufficio giudiziario che ha disposto il pagamento.

A fine di ogni trimestre, insieme col verbale di verifica delle spese di giustizia, sono trasmessi al Ministero di grazia e giustizia due distinti estratti di detto registro, uno per i magistrati e l'altro per i cancellieri e segretari giudiziari, contenenti ciascuno le precise indicazioni delle somme ritenute nel trimestre a favore dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani e dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i cancellieri e segretari giudiziari.

Il Ministero, accertato l'ammontare delle ritenute suddette, dispone il versamento dell'importo relativo in favore dei due Istituti interessati, con le modalità indicate nel capoverso del precedente articolo.

Art. 3. — I magistrati i quali siano nominati componenti di alcune delle Commissioni indicate nel n. 3 dell'art. 1 del R. decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 113, istituite presso altri Ministeri, sono tenuti a dar comunicazione della nomina all'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani, ed a versare direttamente allo stesso la percentuale del 3 per cento sull'ammontare netto dei compensi o delle indennità loro liquidate, nel termine di un mese dalla relativa riscossione.

Quando la nomina avvenga per designazione del Ministero di grazia e giustizia, o dei capi degli uffici ai quali i magistrati stessi appartengono, la designazione sarà comunicata all'Istituto predetto a cura del Ministero o del Capo dell'ufficio competente.

Il pagamento della percentuale di cui nella prima parte del presente articolo avverrà o direttamente o merce versamento sul conto corrente postale n. 1/4268 intestato all'Istituto.

Art. 4. — Tutti i magistrati, i quali, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, riscuoteranno somme a titolo di compenso per partecipazione alle Commissioni arbitrali indicate nel n. 4 dell'art. 1 del R. decreto-legge sopra indicato, dovranno provvedere, direttamente, al versamento all'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani della quota del 3 per cento sull'importo netto del compenso loro liquidato, entro il termine di un mese dalla data della relativa riscossione.

Detto versamento verrà eseguito con le modalità stabilite nel secondo capoverso dell'articolo che precede.

Art. 5. — Ai fini dell'applicazione del n. 4 dell'art. 1 del R. decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 113, e dell'art. 4 che precede, nel termine di giorni 30 dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, il cancelliere della Corte di appello di Roma, trasmetterà, all'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani, l'elenco di tutti i magistrati, designati, dal 1° gennaio 1935 in poi, dal primo presidente della Corte, quali componenti delle Commissioni arbitrali di cui al n. 4 dell'art. 1 del R. decreto-legge sopraindicato, con indicazione specifica dei nomi delle parti interessate.

Per le nomine successive alla comunicazione dell'elenco predetto, il cancelliere stesso provvederà, il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, all'invio all'Istituto suddetto di altro elenco contenente le indicazioni sopra specificate.

Art. 6. — I magistrati i quali siano stati designati dal primo presidente della Corte di appello, quali componenti delle Commissioni arbitrali suddette, ovvero siano stati nominati componenti di alcune delle Commissioni indicate nell'art. 3, dovranno fornire all'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani tutte le indicazioni relative all'adempimento dell'incarico, all'ammontare del compenso loro liquidato ed alla data della relativa riscossione.

Art. 7. — Il cancelliere dirigente di ogni ufficio giudiziario nella ripartizione bimestrale dei proventi in conformità dell'art. 100 del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 745, deve prelevare il 3 per cento sulla somma netta da ripartirsi fra i cancellieri e segretari giudiziari e versare il relativo importo sul conto corrente n. 1/3935 a favore dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i cancellieri e segretari giudiziari.

A fine di ogni bimestre lo stesso cancelliere dirigente deve trasmettere all'Istituto suddetto una copia dello stato di ripartizione.

Art. 8. — La ritenuta e il versamento del 3 per cento a termine dell'art. 1 del R. decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 113, sono effettuati sulle riscossioni che avranno luogo a decorrere dal 1° luglio 1936-XIV, anche se relative a prestazioni anteriori a tale data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 374, foglio 133. — MANCINI.

REGIO DECRETO 11 maggio 1936-XIV, n. 1122.
Aggregazione dei comuni di Mocchie e di Frassinere a quello di Condove (Torino).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vedute le domande per l'aggregazione dei comuni di Mocchie e di Frassinere a quello di Condove, presentate dal podestà preposto ai tre enti in esecuzione delle deliberazioni 17 febbraio e 23 marzo 1935-XIII;

Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Torino in adunanza dell'11 giugno 1935-XIII;

Udito il Consiglio di Stato, Sezione prima, il cui parere, in data 20 aprile 1936-XIV, si intende nel presente decreto riportato;

Veduti gli articoli 30 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Mocchie e di Frassinere sono aggregati a quello di Condove.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 374, foglio 126. — MANCINI.

REGIO DECRETO 7 maggio 1936-XIV, n. 1123.
Rettifica di confine fra i comuni di Cusano Milanino e di Cormano, in provincia di Milano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la domanda in data 24 maggio 1935-XIII, con la quale il Commissario prefettizio per la straordinaria amministrazione del comune di Cusano Milanino ed il podestà di Cormano, in esecuzione delle rispettive deliberazioni 27 dicembre 1934-XIII, 24 agosto 1935-XIII e 20 gennaio 1935-XIII, chiedono che il confine fra i Comuni medesimi sia rettificato in conformità del progetto vistato addì 15 febbraio 1935-XIII dall'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile di Milano;

Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Milano in adunanza del 29 aprile 1935-XIII;

Udito il Consiglio di Stato, Sezione prima, il cui parere, in data 29 ottobre 1935-XIV, si intende nel presente decreto integralmente riportato;

Veduti gli articoli 32, secondo comma, e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il confine fra i comuni di Cusano Milanino e di Cormano è rettificato in conformità del progetto vistato addì 15 febbraio 1935-XIII, dall'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile di Milano.

Tale progetto, vidimato, d'ordine, Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Ddto a Roma, addì 7 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 374, foglio 125. — MANCINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 13 giugno 1936-XIV.
Revoca del decreto Ministeriale 7 dicembre 1935 relativo alla inflizione di una pena pecuniaria al liquidatore della Cassa rurale di Maida (Catanzaro).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. decreto-legge 12 *marzo* 1936-XIV, *n.* 375, *recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito*

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;
Veduto il decreto 7 dicembre 1935 del Ministero per l'agricoltura e per le foreste, col quale la pena pecuniaria di lire 1000 già inflitta con precedente decreto Ministeriale del 6 febbraio 1934, al sig. Antonio Brunini fu Giuseppe, quale liquidatore della Cassa rurale di Maida (Catanzaro), per inosservanza alle disposizioni dell'art. 19 della citata legge, venne ridotta a lire 500;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Vedute le ripetute istanze di detto sig. Brunini;
Considerato che le inadempienze che hanno dato luogo all'applicazione delle accennate sanzioni sono state successivamente sanate;
Sentito il Comitato dei Ministri di cui al citato R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Decreta:

Il decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste in data 7 dicembre 1935 col quale venne inflitta la pena pecuniaria di L. 500 al sig. Antonio Brunini fu Giuseppe, quale liquidatore della Cassa rurale di Maida, per inosservanza alle disposizioni dell'art. 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656, è revocato.
L'intendente di finanza di Catanzaro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 giugno 1936 - Anno XIV

(2590) *Il Capo del Governo*: MUSSOLINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 13 giugno 1936-XIV.
Scioglimento degli organi amministrativi della Banca popolare cosentina di Cosenza.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. decreto-legge 12 *marzo* 1936-XIV, *n.* 375, *recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito*

Ritenuta la necessità di sottoporre la Banca popolare cosentina di Cosenza all'Amministrazione straordinaria di che al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Visto l'art. 57, parte 1ª, del R. decreto-legge predetto;
Su proposta del capo dell'Ispettorato;
Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta

lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca popolare consentina di Cosenza.
Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 giugno 1936 - Anno XIV

(2591) *Il Capo del Governo*: MUSSOLINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 13 giugno 1936-XIV.
Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale di Castelnuovo Fogliani (Piacenza).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. decreto-legge 12 *marzo* 1936-XIV, *n.* 375, *recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito*

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cassa rurale di Castelnuovo Fogliani (Piacenza) all'Amministrazione straordinaria di che al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Visto l'art. 57, parte 1ª, del Regio decreto-legge predetto;
Su proposta del capo dell'Ispettorato;
Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta

lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale di Castelnuovo Fogliani (Piacenza).
Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 giugno 1936 - Anno XIV

(2592) *Il Capo del Governo*: MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1936-XIV.
Nuovo ordinamento del « Centro radioelettrico di Coltano ».

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 25 dicembre 1930 con il quale la stazione radioelettrica trasmittente di Coltano e quella ricevente di Nodica sono state assimilate agli uffici principali e poste alla dipendenza amministrativo-contabile della Direzione provinciale delle poste e dei telegrafi di Pisa;
Visto il decreto Ministeriale del 4 aprile 1934-XII con il quale furono stabilite le mansioni dei dirigenti le stazioni predette costituenti il Centro radioelettrico di Coltano;
Riconosciuta la necessità di dare una diversa organizzazione al Centro radioelettrico di Coltano in modo da renderlo meglio rispondente alle aumentate esigenze di carattere tecnico e del traffico radiotelegrafico e radiotelefonico;

Decreta:

Art. 1. — Denominasi « Centro radioelettrico di Coltano » l'ufficio da cui dipendono i servizi radiomarittimi disimpegnati dalle stazioni radioelettriche gestite dalla Amministrazione postale-telegrafica.
Il « Centro radioelettrico di Coltano » ha sede presso la stazione radioelettrica di Coltano.

Art. 2. — A capo del « Centro radioelettrico di Coltano » è preposto un funzionario appartenente al ruolo degli ingegneri specializzati delle poste e telegrafi, il quale è responsabile dell'andamento tecnico amministrativo e disciplinare delle due stazioni di Coltano (trasmittente) e Nodica (ricevente), nonchè dell'andamento tecnico delle stazioni radiomarittime di Fiume, Genova e Napoli, in quanto esplicano funzioni ausiliarie e integrative della stazione di Nodica.
A dirigente di ognuna delle due stazioni di Coltano e di Nodica è preposto, di norma, un funzionario del ruolo degl'ingegneri specializzati delle poste e telegrafi; però al capo del Centro possono essere affidate anche le funzioni di dirigente la stazione di Coltano.
Ciascun dirigente di stazione risponde al capo del Centro dell'andamento della propria stazione ed è consegnatario dei materiali per la propria stazione.
Il dirigente della stazione di Coltano sostituisce il capo del Centro nelle assenze di questi dalla sede.

Art. 3. — Il capo del Centro predetto corrisponde direttamente con la Direzione generale delle poste e telegrafi — Ispettorato generale del traffico telegrafico e radiotelegrafico — per quanto concerne l'organizzazione e le direttive tecniche di massima, l'assegno del personale e l'istradamento dei marconigrammi.
Per quanto concerne invece gli adempimenti amministrativi e i rapporti disciplinari esso è alla normale dipendenza della Direzione provinciale delle poste e telegrafi di Pisa.

Art. 4. — Al capo del Centro radioelettrico di Coltano, oltre la responsabilità generica di cui nel precedente art. 2, sono devolute, segnatamente le seguenti mansioni:

I. — Parte tecnica:

a) sorveglianza generale sul funzionamento di tutti gli impianti delle stazioni indicate all'articolo 2, e dei relativi servizi;
b) sorveglianza sull'impiego e consumo dei materiali, e sui consumi di energia elettrica e valvole delle stazioni;
c) relazioni e proposte alla Direzione generale circa l'andamento tecnico ed economico delle stazioni;
d) progetti per modifiche ed ampliamenti delle stazioni, da sottoporre alla Direzione generale, ed eventuale direzione dei lavori relativi;
e) collaborazione con i funzionari dell'Amministrazione e delle FF. SS. per le pratiche ed i lavori inerenti al Centro, ad essi affidati.

II. — Personale:

a) sorveglianza dell'impiego del personale delle stazioni in assegno, in relazione alle esigenze di servizio;
b) eventuali proposte circa gli assegni, le funzioni, gli spostamenti e le variazioni del personale in genere.

III. — Parte amministrativa contabile:

a) sorveglianza sul regolare funzionamento dei magazzini delle due stazioni di Coltano e Nodica;
b) sorveglianza sulla regolare compilazione delle note e tabelle inerenti alla retribuzione del personale.

Art. 5. — A ciascuno dei dirigenti delle stazioni radioelettriche dipendenti dal Centro radioelettrico di Coltano, in uno con la responsabilità generica di cui al precedente art. 2, sono devoluti, segnatamente, i seguenti incarichi:

a) sorveglianza sul regolare funzionamento di tutti gli impianti e dei servizi della propria stazione;
b) vigilanza sui consumi di energia elettrica e valvole della propria stazione;
c) applicazione del personale in relazione alle esigenze normali e straordinarie dei servizi affidati alla propria stazione;
d) sorveglianza disciplinare del personale della propria stazione;

e) gestione del Magazzino dei materiali della propria stazione, secondo le norme delle leggi e regolamenti in vigore e le particolari disposizioni impartite dalla Direzione provinciale delle poste e telegrafi;

f) compilazione delle note e tabelle inerenti alle retribuzioni del personale, secondo le norme regolamentari e le particolari disposizioni impartite dalla Direzione provinciale delle poste e telegrafi;

g) collaborazione col capo del Centro per gli incarichi ad esso devoluti.

Art. 6. — Nell'esplicazione degli incarichi di cui nell'articolo precedente, i dirigenti delle stazioni si atterranno alle direttive impartite dal capo del Centro.

Dovranno svolgersi per il tramite del capo del Centro tutte le pratiche inerenti alle stazioni radioelettriche di Coltano e di Nodica, salvo per quanto riguarda il servizio dei reclami e delle contabilità, pei quali servizi la stazione di Nodica corrisponderà direttamente con l'Amministrazione centrale e con le Direzioni provinciali delle poste e dei telegrafi.

Le stazioni radioelettriche di Fiume, Genova, e Napoli saranno alle dipendenze del Centro nei riguardi della sola parte tecnica; dovranno quindi svolgersi per il tramite del capo del Centro le pratiche relative.

Art. 7. — Lo svolgimento dei servizi delle stazioni radioelettriche dipendenti dal Centro di Coltano, sarà regolato, per ciascuna di esse, da apposito Regolamento interno, da proporsi dal capo del Centro, d'accordo coi dirigenti delle stazioni rispettive e da approvarsi dalla Direzione generale (Ispettorato generale del traffico telegrafico e radiotelegrafico).

Art. 8. — E' abrogato il decreto Ministeriale 4 aprile 1934-XII.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 19366 - Anno XIV

Il Ministro: BENNI.

(2593)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª pubblicazione). **Rettifiche d'intestazione.** **Elenco n. 42**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	763105	70 —	Rolando-Perino Mario fu Paolo, domt. a Cuorgnè (Torino); con usufrutto a Rolando Perino *Ida*-Lucia fu Domenico ved. di Rolando-Perino Paolo.	Intestata come contro; con usufrutto a Rolando-Perino *Lucia-Clotilde* fu Domenico, ved. ecc. come contro.
Id.	763106	70 —	Rolando-Perino Albertina fu Paolo, nubile, domt. a Cuorgnè (Torino); con usufrutto come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto come la precedente
Id.	763107	70 —	Rolando-Perino Maurizio fu Paolo, domt. a Cuorgnè (Torino); con usufrutto come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto come la precedente
Id.	763108	70 —	Rolando-Perino Arnaldo fu Paolo, minore sotto la p. p. della madre Rolando-Perino *Ida*-Lucia fu Domenico, domt. a Cuorgnè (Torino); con usufrutto come la precedente.	Rolando-Perino Arnaldo fu Paolo, minore sotto la p. p della madre Rolando-Perino *Lucia-Clotilde* fu Domenico ecc come contro; con usufrutto come la precedente.
Id.	763723	35 —	Rolando-Perino Lydia fu Paolo, nubile, domt. a Cuorgnè (Torino); con usuf. come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto come la precedente.
Id.	763724	35 —	Rolando-Perino Irma fu Paolo, minore sotto la p. p. della madre Rolanda-Perino *Ida*-Lucia, ved. di Rolando-Perino Paolo, domt. a Cuorgnè (Torino); con usufrutto come la precedente.	Rolando-Perino Irma fu Paolo, minore sotto la p. p. della madre Rolando-Perino *Lucia-Clotilde*, ved. di Rolando-Perino Paolo, domt. a Cuorgnè (Torino); con usufrutto come la precedente.
Id.	784217	105 —	Rolando-Perino Maurizio fu Paolo, domt. a Cuorgnè (Torino); con usufrutto a Rolando Perino *Ida*-Lucia-Clotilde ecc come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto come la precedente
Id.	784218	105 —	Rolando Perino Albertina fu Paolo, nubile, domt. a Cuorgnè (Torino); con usufrutto come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto come la precedente
Id.	784219	105 —	Rolando Perino Lydia fu Paolo, nubile, domt. a Cuorgnè (Torino); con usufrutto come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto comè la precedente.
Id.	784020	105	Rolando-Perino Irma fu Paolo, nubile, domt. a Cuorgnè (Torino); con usufrutto come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto come la precedente.
Id.	784221	105 —	Rolando-Perino Arnaldo fu Paolo, domt. a Cuorgnè (Torino); con usufrutto come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto come la precedente.
Id. Id.	811558 820763	6.580 — 2.170 —	Biscotti *Mariannina* } fu Domenico, ved. di Scafarelli Biscotti *Anna* } Giuseppe, domt. a Napoli.	Biscotti Mariannina-Benedetta fu Domenico, ved. ecc. come contro
Id.	104090 104091 104092	175 — 140 — 140 —	Bianco Adelaide-Monica moglie di *Ernesto* Vacchieri di Angelo dom a San Remo (Porto Maurizio), vincolata.	Bianco Adelaide-Monica, moglie di Vacchieri *di Castelnuovo Onorato-Giuseppe-Ernesto* di Angelo, domt. come contro vincolata
Id.	817048	280 —	Toso *Maria-Caterina Giuseppina* fu Carlo, ved. di Chialone Antonio, domt. a Piana Crixia (Genova).	Toso *Caterina-Giuseppina Maddalena* fu Carlo, ved. ecc. come contro
Redim. 3,50 % (1934)	342903	882 —	Tocco *Dorotea*, Benedetta, Domenica e Giacomo, minori sotto la p. p della madre Tocco Caterina fu Mariano, ved. di Tocco Giacomo, dom. a Terrasini (Palermo)	Tocco *Dia*, Benedetta, Domenica e Girolama fu Giacomo, minori ecc. come contro.
Cons. 3,50% (1906)	616073	85 —	De Sanctis Luigi fu *Bartolo*, dom. a Napoli.	De Sanctis Luigi fu *Bartolomeo*, dom. a Napoli.
Redim. 3,50 % (1934)	308611	35 —	Allais *Maddalena* fu Giovanni Battista, nubile, dom. a Casteldelfino (Cuneo).	Allais *Maria-Maddalena* fu Giovanni Battista, nubile, dom. come contro.
Id.	419302	1.113 —	Ubezio Elena, Aldo, Ettore, Enrica, Guido e Renzo di *Mario*, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Monza (Milano).	Ubezio Elena, Aldo, Ettore, Enrica, Guido e Renzo di *Giorgio-Mario detto Mario*, minori ecc. come contro.

A termini dell'art 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 23 maggio 1936 - Anno XIV.

p. Il direttore generale: POTENZA.

(1364)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(2ª pubblicazione). Elenco n. 154.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 238 — Data: 4 febbraio 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione: Mosca Teresa fu Francesco — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: 3,50 per cento Redimibile — Capitale: L. 4100, con decorrenza 1° gennaio 1936.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2589 — Data: 25 febbraio 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ric.to Debito pubblico — Intestazione: Gregoraci avv. Giuseppe — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: 3,50 per cento Redimibile — Capitale: L. 3000, con decorrenza 1° gennaio 1936.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 179 — Data: 22 novembre 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Pisa — Intestazione: Corongiu Giov. Battista fu Giovanni Maria, domiciliato in Pisa — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Rendita: 5 per cento consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° luglio 1921.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 170 — Data: 11 novembre 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Pisa — Intestazione: Galli Mario fu Augusto, domiciliato a Pisa — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Rendita: 5 per cento consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° luglio 1921.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 127 — Data: 16 settembre 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Pisa — Intestazione: Corongiu Giov. Battista fu Giovanni Maria, domiciliato a Pisa — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Rendita: 5 per cento consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° luglio 1921.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10670 — Data: 20 febbraio 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione di Regia tesoreria provinciale di Milano — Intestazione: Bertoli Ernesto fu Pietro, residente a Fagnano Olona — Titoli del debito pubblico: certificato di deposito della ricevuta provvisoria 2 — Rendita: L. 73.50, consolidato 3,50 per cento (1906), con decorrenza omessa.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 88 — Data: 31 luglio 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Pistoia — Intestazione: Mazzone Raffaele, per conto della Società anonima « La Daziaria di Firenze » — Titoli del debito pubblico: al portatore 2, Prestito redimibile e obbligazioni delle Venezie — Capitale L. 11.000, con decorrenza 1° gennaio 1935.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 24 — Data: 11 novembre 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Aquila — Intestazione: Melone Ida fu Antonio — Titoli del debito pubblico: nominativi 1, Prestito redimibile 3,50 per cento (1934) — Capitale: L. 600, con decorrenza 1° luglio 1935.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 30 maggio 1936 - Anno XIV

(1462) p. *Il direttore generale*: POTENZA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Diffida per smarrimento di ricevuta di titolo del Debito pubblico.

(3ª pubblicazione). Elenco n. 150

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 124 Mod. 168 T — Data: 27 novembre 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria provinciale di Brescia — Intestazione: Cominotti Giovanni — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: Cons. 5 % Littorio Capitale: L. 200 con decorrenza omessa.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 23 maggio 1936 - Anno XIV

(1368) p. *Il direttore generale*: POTENZA.

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DEL COMMERCIO.

Annullamento di marchi di identificazione per metalli preziosi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, in applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si rende noto che i marchi di identificazione per metalli preziosi della Ditta Borghi & C. di Milano, portanti il n. 155 di matricola, sono stati annullati per cessazione della Ditta medesima.

(2594)

Avviso di rettifica.

Nel decreto Ministeriale 12 maggio 1936-XIV recante l'autorizzazione a gestire Magazzini generali in Sampierdarena, pubblicato a pagina 1666 della *Gazzetta Ufficiale* in data 20 maggio 1936-XIV, n. 177, alla seconda riga del 1° comma della « decretazione » devono intendersi soppresse le parole « ... della filiale di Genova... ».

(2595)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale del comune di Alessandria.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso per titoli, in data 9 marzo 1936-XIV, per il conferimento del posto di segretario di 2ª classe (grado II), vacante nel comune di Alessandria;

Visto il decreto Ministeriale, in data 16 maggio 1936-XIV, col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa, e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 5 marzo 1934, n. 383, nonchè il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

È approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) del comune di Alessandria, nell'ordine appresso indicato:

1. Vivaldi dott. rag. Maurizio . . . . . . con punti 120/150
2. Ferrari dott. Ermete . . . . » » 119/150
3. Canevari dott. Sante . . . . » » 118/150
4. Cartia dott. Giuseppe (ex combattente). . » » 115/150
5. Gorini dott. Piero . . . . » » 115/150
6. Colacicchi rag. Alighieri. . . . . » » 114/150
7. Magliocco avv. rag. Isidoro (croce al merito di guerra) . . . . » » 112/150
8. Roccia dott. Federico . . . . » » 112/150
9. Lorenzi avv. Stefano . . . . » » 110/150
10. Ferraboschi dott. Natale . . . . » » 109/150
11. Fabris dott. Cristoforo . . . . » » 107/150
12. Tancini dott. Attiliano (med. d'arg. al v. m. - ferito in comb. - croce al merito d guerra) . . . . » » 105/150
13. Vinti dott. Eriberto (croce al m. di g. - coniug. con 3 figli - nato il 3 luglio 1886) . . . . » » 105/150
14. Massa rag. Michele (croce al m. di g. - coniug. con 3 figli - nato il 10 aprile 1897) » » 105/150
15. Corrà dott. Gerolamo (croce al m. di g - coniug. con 2 figli) . . . . » » 105/150
16. Raso dott. Nicolino (croce di g. al v. m. - croce al m. di g. - inscrit. al P.N.F. dal 25 settembre 1922) . . . . » » 104/150
17. Carrozza dott. Uberto (c. al m. di g.) . . » » 104/150
18. Verzi dott. Giovanni (ex comb.). . . . » » 104/150
19. Pizzi dott. Gabriele . . . . » » 104/150
20. Bisconti Vincenzo . . . . » » 102/150

Il presente decreto sarà publicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Alessandria, per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addì 12 giugno 1936 - Anno XIV

(2602) p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.